
ADiM BLOG
Ottobre 2023
OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA

Corte europea dei diritti umani, sentenze del 5 ottobre 2023, [M.A. e altri c. Ungheria](#), ric. n. 58680/18; [P.S. e A.M. c. Ungheria](#), ric. n. 53272/17; [O.Q. c. Ungheria](#), ric. n. 53528/19

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 5 ottobre 2023, [E.F. c. Grecia](#), ric. n. 16127/20

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 17 ottobre 2023, [A.D. c. Malta](#), ric. n. 12427/22

Corte europea dei diritti umani, sentenze del 19 ottobre 2023, [M.A. c. Italia](#), ric. n. 13110/18; [A.B. c. Italia](#), ric. n. 13755/18; [A.S. c. Italia](#), ric. n. 20860/20

***La periferia del diritto. Hotspot, zone di transito e centri di
trattenimento in frontiera: diritti negati alle porte d'Europa***

Francesco Luigi Gatta

Ricercatore di diritto internazionale

Università della Tuscia

Parole chiave

*Corte EDU – Detenzione – Condizioni inumane e degradanti –
Zone di transito e hotspot – Paesi di frontiera*

Nel mese di ottobre 2023 la Corte europea dei diritti umani ha riscontrato violazioni della CEDU a proposito delle condizioni e della legittimità del trattenimento di richiedenti asilo presso diversi Paesi situati lungo le frontiere esterne europee: Italia, Malta, Grecia e Ungheria. Le sentenze certificano un malfunzionamento generalizzato del sistema di accoglienza dei migranti e di gestione degli arrivi lungo il perimetro esterno dell'Unione e destano preoccupazione nella prospettiva della prossima adozione del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo: riforma che punterà proprio sulla frontiera come luogo chiave di filtraggio e smistamento dei migranti in arrivo.

Introduzione

Nel mese di ottobre 2023 la Corte europea dei diritti umani (d'ora in poi: Corte EDU) ha reso diverse sentenze in materia di migrazione, tutte dichiarative di violazioni della CEDU da parte di Paesi collocati lungo le frontiere esterne dell'Ue: Italia, Malta, Grecia e Ungheria.

Questa giurisprudenza restituisce (e conferma) un quadro allarmante e di estrema gravità circa la situazione delle frontiere europee: un contesto dove lo stato di diritto si affievolisce sempre di più, in violazione delle più basilari cautele poste a presidio della dignità umana.

Le sentenze che ci si appresta a esaminare certificano un malfunzionamento generalizzato del sistema di accoglienza dei migranti e di gestione degli arrivi lungo il perimetro esterno dell'Unione. Non rappresentano, infatti, violazioni episodiche, bensì casi che si inseriscono nel solco di una pluriennale catena di violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU. Questa circostanza non può non preoccupare, anche e soprattutto nell'ottica della prossima adozione del pacchetto normativo del c.d. Nuovo Patto: riforma che intende fare proprio delle frontiere la sede principale di trattamento dei migranti in arrivo in Europa, attraverso una marcata proceduralizzazione dei loro diritti fondamentali.

A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

L'esame delle sentenze rese dalla Corte europea nel periodo in considerazione è svolto procedendo in ordine cronologico e, nel caso di più pronunce, con riferimento al medesimo Stato convenuto. Per ogni ricorso si fornirà una sintetica ricostruzione fattuale, seguita da alcune considerazioni a prima lettura. Le violazioni riscontrate dalla Corte riguardano gli artt. 3 (condizioni di trattenimento inumane e degradanti), 5 (detenzione non in conformità ai parametri convenzionali di legalità) e 13 (mancato accesso ad un rimedio effettivo) della CEDU.

1. Ungheria: le zone di transito di Rösztke e Tompa

Il 5 ottobre 2023 la Corte EDU ha pronunciato un gruppo di sentenze contro l'Ungheria a proposito del trattenimento di richiedenti asilo presso le zone di transito di Rösztke e Tompa, situate al confine con la Serbia. Le sentenze si pongono in linea di continuità e coerenza con la precedente e ormai consolidata giurisprudenza ([Ilias e Ahmed c. Ungheria](#) [GC, 2019], [R.R. e altri c. Ungheria](#) [2021], [H.M. e altri c. Ungheria](#) e [A.A. e altri c. Ungheria](#) e [M.B.K. e altri c. Ungheria](#) [2022]).

Nel ricorso [M.A. e altri c. Ungheria](#) una famiglia afghana (genitori e 3 figli minorenni di 4 mesi, 8 e 10 anni) veniva trattenuta presso la zona di transito di Rösztke per oltre tre mesi. I ricorrenti

venivano alloggiati in condizioni inadeguate in un container di 13 metri quadrati (problemi di riscaldamento durante l'inverno; scarsità e pessima qualità del cibo, che aveva portato a una sensibile perdita di peso dei bambini, nonché a vari episodi di disturbo mentale). La Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 3 CEDU a proposito delle condizioni di trattenimento dei ricorrenti minori (ma non dei genitori), nonché la violazione dell'art. 5, paragrafi 1 e 4, CEDU, a proposito dell'illegittimità dello stesso.

Le medesime conclusioni sono raggiunte nel ricorso [P.S. e A.M. c. Ungheria](#), relativo al trattenimento di due cittadini iracheni (madre e figlio minore) presso Tompa, l'altro centro di transito ungherese per migranti (per condizioni quali l'eccessiva temperatura a causa del caldo estivo, l'inadeguatezza del cibo, anche alla luce delle allergie alimentari del minore, la mancanza di assistenza speciale a favore della madre, la quale aveva manifestato diversi episodi di instabilità psichica, legati agli abusi e alla violenza domestica subiti in Iraq da parte del marito).

Infine, nel ricorso [O.Q. c. Ungheria](#), sempre relativo al centro di Tompa, un cittadino siriano veniva detenuto per otto mesi, in condizioni degradanti. In particolare, al ricorrente veniva negato il cibo, a più riprese, per periodi fino a tre giorni. La deprivazione intenzionale del cibo da parte delle autorità ungheresi cessava solo a seguito di un ordine dei giudici di Strasburgo, emanato ex art. 39 regolamento della Corte.

2. Grecia: le condizioni dei centri per migranti di Moria e Polykastro

Con la sentenza [E.F. c. Grecia](#) del 5 ottobre 2023 la Corte ha riscontrato una violazione degli artt. 3 e 13 CEDU a proposito del trattamento subito tra il 2019 e il 2020 da una donna camerunense positiva all'HIV alloggiata nei campi migranti di Moria (isola di Lesbo) e Polykastro (confine greco-macedone). Nonostante la autorità greche fossero a conoscenza delle condizioni mediche della ricorrente, queste si erano rapidamente deteriorate, stante l'assenza di somministrazione di trattamento antiretrovirale. Lo stato di salute della donna si era altresì aggravato a causa delle pessime condizioni in cui versavano i centri di accoglienza greci (sovraffollamento e conseguente necessità di dormire all'aperto, peraltro con le condizioni meteo e le temperature presenti nel mese di dicembre; servizi igienico-sanitari completamente inadeguati: in particolare nel campo di Moria, in un tendone con soli 9 bagni a disposizione per oltre 200 persone).

La Corte ha dichiarato la violazione della CEDU, sottolineando l'inerzia dello Stato greco nell'agire in risposta alla «*particulière vulnérabilité*» della donna ricorrente in quanto «*demandeuse d'asile gravement malade*» (§36).

3. Malta: i centri di detenzione per migranti presenti sull'isola

Con la sentenza nel caso [A.D. c. Malta](#) del 17 ottobre 2023, la Corte ha riscontrato varie violazioni della CEDU a proposito della detenzione di un minore di nazionalità ivoriana presso diversi centri per migranti a Malta. Il ricorrente, minore 17enne arrivato irregolarmente dalla Libia alla fine del 2021, veniva trattenuto per 225 giorni in varie strutture di detenzione, insieme agli adulti (sulla base di una valutazione dell'età condotta dalle autorità maltesi – in assenza di assistenza legale e del suo tutore – che lo qualificava come maggiorenne) e in pessime condizioni (accesso limitato all'acqua, alle cure mediche e al sostegno psicologico; assenza di qualsiasi comunicazione nella sua lingua madre, unica nota, il francese; condizioni proibitive nei mesi invernali; abbigliamento e igiene inadeguati; assenza di spazi all'aperto o di spazi di preghiera). Il ricorrente, inoltre, veniva posto in isolamento in un container per 120 giorni, durante i quali la sua salute mentale peggiorava significativamente, portandolo a pensare al suicidio.

La sentenza – resa piuttosto rapidamente (in 1 anno e mezzo) per gli standard di Strasburgo – ha dichiarato la violazione degli artt. 3, 5 e 13 CEDU e si estende oltre il caso di specie, certificando una situazione grave e generalizzata di deficit nel funzionamento dei centri per migranti sull'isola maltese. Sulla base dell'art. 46 CEDU, infatti, la Corte ha indicato a Malta di adottare le misure generali necessarie per far fronte alla situazione, con particolare riguardo al ricorso sproporzionato alla detenzione in isolamento, all'utilizzo di strutture detentive comuni per minori e adulti e, più in generale, all'inadeguatezza delle condizioni di accoglienza ivi presenti.

4. Italia: l'hotspot di Lampedusa

Con le sentenze del 19 ottobre 2023 nei ricorsi [M.A. c. Italia](#), [A.B. c. Italia](#), e [A.S. c. Italia](#), la Corte ha riscontrato una violazione degli artt. 3 e 5 CEDU a proposito delle condizioni e della legittimità del trattenimento di alcuni cittadini tunisini nell'*hotspot* di Lampedusa. In linea con le conclusioni raggiunte in [J.A. e altri c. Italia](#) (su cui v. [PORCHIA](#), [DRIGO](#) su ADiM Blog, [ROCCA](#) su EJIL:Talk!), la Corte ha censurato, da un lato, le condizioni della struttura (sovraffollamento e scadenti condizioni igienico-sanitarie), dall'altro la mancanza di una base giuridica chiara per la detenzione, così escludendo che le autorità italiane avessero potuto informare i ricorrenti del fondamento giuridico della decisione di privarli della libertà, ovvero fornirgli informazioni sufficienti per contestare i motivi della detenzione davanti a un tribunale (dichiarando, pertanto, la violazione dell'art. 5 CEDU sotto i profili di cui ai paragrafi 1, 2 e 4).

B. COMMENTO

La lettura congiunta delle sentenze sopra richiamate consente di svolgere alcune riflessioni d'insieme.

In primo luogo, da un punto di vista procedurale, si tratta di pronunce rese da un Comitato di tre giudici (con l'eccezione di *A.D. c. Malta*: sentenza di Camera), vale a dire, la più semplice formazione giudicante collegiale della Corte, incaricata di trattare e "smaltire" i casi ripetitivi e categorizzati come "seriali". Ciò evidenzia un duplice aspetto. Da un lato, la "normalità" delle violazioni determinate da contesti di frontiera: Moria, Lampedusa, Rösztke e Tompa rappresentano ormai le sedi di una ordinaria produzione di condotte incompatibili con la CEDU, "fabbriche" di violenza e abusi nei confronti di migranti e richiedenti asilo. Dall'altro lato, le sentenze in parola sono riconducibili al lavoro del nuovo Comitato tematico sull'immigrazione, istituito dalla Corte nell'estate 2023, per occuparsi della gestione dei «*cases on immigration matters falling within the Court's well-established case-law*» (v. [F.L. GATTA](#) su ADiM Blog). Le pronunce sono state rese dal medesimo trio di giudici – Stéphanie Mourou-Vikström (Monaco), Lado Chanturia (Georgia) e Mattias Guyomar (Francia) – incardinati nella quinta sezione della Corte. Anche il raggruppamento dei ricorsi e delle conseguenti decisioni (3 contro l'Ungheria e 3 contro l'Italia) suggerisce l'approccio verso un trattamento più efficiente.

In secondo luogo, la casistica decisa dalla Corte si contraddistingue per violazioni eclatanti della Convenzione. Condotte come l'intenzionale mancata somministrazione di cibo; l'assenza di cure mediche specifiche pur avendo conoscenza delle patologie presenti; la detenzione prolungata e in isolamento di un minore (erroneamente considerato maggiorenne sulla base di accertamenti svolti in assenza di trasparenza e legalità) rappresentano atti incompatibili con il rispetto della dignità umana e delle più basilari libertà che lo spazio giuridico europeo impone di tutelare. È inaccettabile che sia la Corte EDU a dover intervenire con misura cautelare per ordinare di dare da mangiare a una persona intenzionalmente tenuta a digiuno per giorni (si tratta di comportamenti ai quali, peraltro, l'Ungheria non è nuova: cfr. [W.O. e altri c. Ungheria](#) relativo al digiuno forzato per sei giorni di un cittadino afghano).

In terzo luogo, le sentenze in commento rivelano l'assenza di risorse e competenze necessarie per gestire condizioni di vulnerabilità specifica del richiedente asilo. Minori, donne, giovani madri, malati: categorie di individui verso cui il diritto internazionale e dell'Unione impongono un obbligo di speciale attenzione e cura. I casi ungheresi, greco e maltese rivelano gravi omissioni da parte delle autorità nazionali, anche rispetto a specifici atti di *soft law*, come raccomandazioni e linee guida di UNHCR e EASO (di cui v. in particolare i principi guida contenuti nella [Strategy on reception](#) del 2021). Emblematici appaiono, soprattutto, i casi di mancato rispetto del diritto internazionale dei minori, spesso giuridicamente "trasformati" in adulti mediante procedure di *age assessment* condotte in aperta violazione di basilari principi di trasparenza, legalità e *due process* (sul tema la Corte EDU si è espressa per la prima volta in [Darboe e Camara c. Italia](#) [2022], su cui v. l'analisi di [SIMON-KLAASSEN](#) e [SANTOMAURO](#) su ADiM Blog).

In quarto luogo, la giurisprudenza considerata fotografa lo stato di grave crisi del sistema di recepimento frontaliero dei migranti: sovraffollamento, strutture inadeguate o al collasso, condizioni di accoglienza insufficienti, mancanza di personale in grado di fornire assistenza adeguata e specifica. Pur riferendosi a fatti risalenti ad alcuni anni fa (essenzialmente al triennio 2017-2019), le sentenze in esame riflettono lo stato attuale critico di strutture di frontiera come Lampedusa e Moria, o le zone di transito ungheresi. Con *A.D. c. Malta*, la Corte ha altresì chiarito che la situazione dei centri per migranti sull'isola maltese è ormai insostenibile (e si tratta di sentenza relativa a fatti del 2021-2022). La casistica esaminata, inoltre, recando con sé violazioni dell'art. 13 CEDU, mette in luce la questione della compressione del diritto a un rimedio effettivo alle frontiere. L'inaccessibilità pratica – o, talvolta, l'inesistenza giuridica – di canali rimediali per il migrante conferma la presenza di problemi, spesso strutturali, di c.d. *border justice*.

Le criticità evidenziate, in conclusione, destano preoccupazione ancora maggiore nell'ottica dell'adozione delle riforme del c.d. Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. Il nuovo sistema insisterà sulla frontiera come luogo chiave di filtraggio e smistamento della mobilità umana indesiderata. Come evidenziato da più parti ([VEDSTED-HANSEN](#); [JAKULEVIČIENĖ](#); [CAMPESI](#); v. anche [ECRE](#), [Human Rights Watch](#)), il meccanismo disegnato dal Nuovo Patto, facendo leva su procedure di asilo con trattenimento alla frontiera, potrebbe esacerbare due tendenze già evidenti: la standardizzazione dei controlli al di sotto di livelli minimi di tutela della legalità e del *due process*; e il rischio di sovraccarico delle strutture frontaliere presso cui i migranti vengono trattenuti.

Queste criticità si riflettono direttamente sui problemi evidenziati dalla giurisprudenza della Corte EDU. Da un lato, procedure accelerate sacrificano gli standard minimi di tutela e rischiano di pregiudicare il corretto esame di vulnerabilità specifiche, che esigono speciali garanzie individualizzanti. Dall'altro, il trattenimento di migranti in frontiera – durante l'esame della domanda d'asilo (fino a un massimo di 12 settimane) e, se questa è respinta, durante la susseguente procedura di rimpatrio (fino allo stesso periodo massimo) – rischia di aggravare i problemi di sovraffollamento di strutture già inadeguate o al collasso, tanto più in un contesto segnato da crisi e conflitti ([Armenia](#), [Palestina](#), [Siria](#)), potenzialmente produttivi di migliaia di sfollati e richiedenti asilo in pressione alle porte dell'Europa.

C. APPROFONDIMENTI

Per consultare il testo della decisione:

Corte europea dei diritti umani, sentenze del 5 ottobre 2023, [M.A. e altri c. Ungheria](#), ric. n. 58680/18; [P.S. e A.M. c. Ungheria](#), ric. n. 53272/17; [O.Q. c. Ungheria](#), ric. n. 53528/19;

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 5 ottobre 2023, [E.F. c. Grecia](#), ric. n. 16127/20;

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 17 ottobre 2023, [A.D. c. Malta](#), ric. n. 12427/22;
Corte europea dei diritti umani, sentenze del 19 ottobre 2023, [M.A. c. Italia](#), ric. n. 13110/18;
[A.B. c. Italia](#), ric. n. 13755/18; [A.S. c. Italia](#), ric. n. 20860/20.

Giurisprudenza:

Corte Edu, sentenza del 30 marzo 2023, [J.A. e altri c. Italia](#), ric. n. 21329/18;
Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 21 novembre 2019, [Ilias e Ahmed c. Ungheria](#), ric. n. 47287/15;
Corte Edu, sentenza del 2 marzo 2021, [R.R. e altri c. Ungheria](#), ric. n. 36037/17;
Corte Edu, sentenza del 2 giugno 2022, [H.M. e altri c. Ungheria](#), ric. n. 38967/17;
Corte Edu, sentenza del 9 giugno 2022, [A.A. e altri c. Ungheria](#), ric. n. 37327/17;
Corte Edu, sentenza del 24 febbraio 2022, [M.B.K. e altri c. Ungheria](#), ric. n. 73860/17.

Dottrina:

[M. ROCCA, J.A. and Others v. Italy – Is the European Court of Human Rights turning its focus to maritime migrants?, in EJIL:Talk!, 17 April 2023](#)

[L. LEBOEUF, Les Cours européennes face à un État réticent à suivre leurs enseignements. Des fertilisations croisées au renforcement réciproque des légitimités judiciaires, in Cahiers de l'EDEM, mars 2021](#)

[L. BERNARDINI, H.M. and Others v. Hungary: immigration detention, burden of proof and principle of necessity: weakening safeguards at the borders?, in Strasbourg Observers, 19 August 2022](#)

[M. PORCHIA, Condizioni di detenzione e respingimenti collettivi: l'hotspot di Lampedusa al vaglio della Corte EDU, in ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, aprile 2023](#)

[C. DRIGO, La detenzione arbitraria dei migranti nell'hotspot di Lampedusa e la violazione del divieto di espulsioni collettive nuovamente al vaglio dei Giudici di Strasburgo, in ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, maggio 2023](#)

[F. RONDINE, H.N. c. Ungheria: la Corte Edu ritorna sul trattenimento dei richiedenti asilo in occasione del loro ingresso sul territorio, in ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, luglio 2023](#)

Per citare questo contributo: F.L. GATTA, *La periferia del diritto. Hotspot, zone di transito e centri di trattenimento in frontiera: diritti negati alle porte d'Europa*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, ottobre 2023.